

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	112
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	129

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 124 del regolamento e rinvio</i>)	115
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	128

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Martina NARDI, *presidente*, comunica che sono entrate a far parte della Commissione la deputata Cecilia D'Elia, del gruppo Partito Democratico, e la deputata Maria Rosa (detta Rossella) Sessa, del gruppo Forza Italia.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

Testo unificato C. 2493 Bendinelli e C. 2804 Maschio.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elisabetta RIPANI (CI), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del testo in titolo ricordando che si tratta del testo unificato afferente alla disciplina del volo da diporto o sportivo (VDS) come risultante all'esito delle modifiche apportate in sede referente dalla IX Commissione, composto di 15 articoli e 2 allegati.

Venendo al suo contenuto, fa presente che l'articolo 1, prescrive l'osservanza del principio di sicurezza nell'ambito delle attività di VDS. In particolare, evidenzia che, nel testo unificato adottato dalla Commissione competente, si è deciso, in un'ottica di maggiore prudenza e flessibilità della norma, di assoggettare in via generale ed astratta la disciplina del VDS al rispetto di un generico principio di sicurezza, risultando così abbandonata l'impostazione originaria che, in tema di sistemi di sicurezza, prevedeva invece un analitico e puntuale elenco delle singole prescrizioni tecniche che il pilota e i passeggeri avrebbero dovuto rispettare prima e durante il volo.

Ricorda che l'articolo 2 disciplina invece l'oggetto e l'ambito di applicazione della

proposta di legge in esame: in particolare, il comma 1 definisce il VDS quale attività di volo, svolta a fini ricreativi, diportistici o sportivi, effettuata con aeromobili, anche sprovvisti di motore, in possesso delle caratteristiche tecniche individuate nell'allegato 1; il comma 2 interviene con riguardo all'attività di addestramento al VDS e alla regolamentazione relativa agli aeromobili impiegati, stabilendo che anche tali argomenti rientrano nell'ambito di operatività della proposta in esame; il comma 3 prevede la non applicabilità al VDS delle disposizioni del regolamento UE 2018/1139, come previsto nell'articolo 2 del medesimo regolamento in ragione del basso rischio per il traffico aereo che la circolazione di tali velivoli possa determinare; il comma 4, infine, attribuisce al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile il potere di intervenire con proprio decreto al fine di aggiornare e modificare le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche contemplate negli allegati in funzione dell'evoluzione tecnologica.

Osserva che l'articolo 3, comma 1, illustra le competenze dell'Aero Club d'Italia, organo deputato al rilascio delle abilitazioni, attestati e licenze richiesti per la conduzione di aeromobili da impiegare per il VDS, alla concessione delle autorizzazioni per le organizzazioni che si occupino dell'addestramento al VDS, all'immatricolazione degli aeromobili VDS provvisti di motore (ad esclusione di quelli di peso inferiore a 150 chilogrammi) nonché, infine, al più ampio esercizio di ogni altra funzione, anche di verifica e vigilanza, che sia attribuita dalla legge o da regolamenti ovvero sia delegata dal Ministero delle infrastrutture o da altra autorità. Il comma 2 stabilisce invece che, ai fini della maggiore sicurezza delle attività di VDS, l'Aero Club d'Italia istituisce una Commissione permanente per la sicurezza di volo, responsabile della promozione della cultura sulla sicurezza, dell'organizzazione di corsi di formazione e dell'eventuale cooperazione nell'attività investigativa in caso di sinistri aeronautici. Il comma 3, infine, chiarisce che le tariffe stabilite da Aero Club d'Italia debbono essere approvate dal Ministero

delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Ricorda che l'articolo 4 interviene con riferimento all'attività sportiva di volo libero effettuata con aeromobili privi di motore e che decollino o atterrino a piedi e da superficie fissa, chiarendo che tale attività deve essere svolta secondo le regole del volo a vista diurno e nel rispetto dei limiti e dei divieti applicabili agli spazi aerei impegnati.

Fa poi presente che l'articolo 5 disciplina l'uso delle aree di decollo e atterraggio. Il comma 1 prevede, in via generale, fatti salvi eventuali divieti imposti dalle autorità competenti, che le operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio possano avvenire su qualsiasi aerea idonea, purché sia acquisito il previo consenso del proprietario dell'area. Il comma 2 aggiunge che per i velivoli VDS che siano dotati di stazione radio, transponder e localizzatore d'emergenza, se condotti da pilota abilitato, è possibile compiere le predette operazioni anche negli aeroporti autorizzati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) e in quelli militari, previa intesa fra Aero Club d'Italia e l'Aeronautica militare. Il comma 3 si occupa invece dell'attracco, dell'ormeggio e del flottaggio degli idrovolanti e anfibi, sancendo che tali operazioni sono soggette alle medesime norme vigenti per i natanti da diporto, che le limitazioni di velocità ivi previste si applicano solo per le manovre di ammaraggio o di decollo e, infine, che non si applicano le limitazioni connesse alla potenza del motore compiute in fase di flottaggio. Il comma 4 riguarda invece il volo, il decollo o l'atterraggio che intervengano in spazi aerei controllati o presso aeroporti militari: nel primo caso, infatti, occorrerà la preventiva autorizzazione dell'Enac; nel secondo quella del Ministero della difesa. Il comma 5, infine, disciplina i requisiti che devono possedere e le condizioni che debbono rispettare i velivoli da impiegare per il VDS che arrivino o transitino sul territorio nazionale e che provengano da altri Paesi Ue.

Evidenzia che l'articolo 6 sancisce la necessità di attestati, licenze e abilitazioni per lo svolgimento, anche non esclusivo,

purché professionale, di attività di formazione di volo o di accompagnamento di persone con aeromobili e prevede che spetta ad Aero Club d'Italia rilasciare i suddetti titoli abilitanti, in conformità ai requisiti tecnici e professionali sanciti dal regolamento di cui all'articolo 7, nonché curare la gestione del relativo registro; il comma 6 precisa inoltre che l'attività professionale di accompagnamento (sia con volo biposto sia non biposto) possa essere svolta esclusivamente presso gli aero club federati e agli enti aggregati ad Aero Club d'Italia.

Segnala poi che gli articoli 7 e 8 abilitano inoltre il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili ad adottare dei regolamenti attuativi che disciplinino compiutamente l'esercizio delle attività di VDS; la prima disposizione, tuttavia, è rivolta esclusivamente all'attività di volo libero, mentre la seconda concerne i velivoli VDS provvisti di motore. L'articolo 7 dispone infatti che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili debba adottare, su proposta di Aero Club d'Italia, un regolamento che disciplini i requisiti e le modalità di accertamento periodico dell'idoneità psicofisica, le attività prodromiche necessarie per il conseguimento dei titoli abilitativi e i relativi corsi di formazione, le coperture assicurative per il volo libero, i requisiti organizzativi per l'esercizio di attività di accompagnamento e di guida di volo, i sistemi di sicurezza obbligatori nonché, infine, il riconoscimento all'estero dei titoli e delle licenze ottenute in Italia. Similmente, ma con riferimento ai velivoli VDS provvisti di motore, l'articolo 8 prevede che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili debba adottare, su proposta di Aero Club d'Italia, sentite le associazioni di categoria accreditate e previa consultazione pubblica, un regolamento che disciplini i requisiti e le modalità di accertamento almeno biennale dell'idoneità psico-fisica, le attività prodromiche necessarie per il conseguimento dei titoli abilitativi e i relativi corsi di formazione, l'istituzione di un registro degli istrut-

tori, i requisiti tecnici per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli aeromobili VDS, le licenze richieste ai fini della navigazione in spazi aerei controllati, le dotazioni avioniche, il regime transitorio per i titoli abilitativi già rilasciati da Aero Club d'Italia, i certificati di mantenuta efficienza, le limitazioni in materia di circolazione aerea e di sicurezza, nonché, infine, le coperture assicurative.

Evidenzia poi che l'articolo 9 sostituisce il comma 4 dell'articolo 743 del Codice della navigazione e afferma che agli aeromobili VDS in possesso delle caratteristiche tecniche individuate dalla legislazione vigente non si applicano le disposizioni del libro relativo all'ordinamento amministrativo della navigazione.

Da ultimo, segnala che gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 stabiliscono quali sono le sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa illustrata. In particolare, gli articoli 10 e 11 contemplano un ampio regime di sanzioni amministrative pecuniarie diversamente graduato a seconda della gravità dell'illecito commesso, con una cornice edittale che va da 200 a 5 mila euro, mentre gli articoli 12, 13 e 14 disciplinano invece le sanzioni amministrative interdittive comminabili in caso di inosservanza della normativa vigente, ricollegando ai casi meno gravi la sanzione della sospensione dei titoli abilitanti e ai casi più gravi quella della revoca. Sul punto evidenzia, inoltre, che le sanzioni pecuniarie possono essere comminate anche da agenti della polizia giudiziaria, mentre invece quelle interdittive possono essere irrogate solo dal Consiglio federale dell'Aero Club d'Italia, acquisito il parere della Commissione di disciplina che istruisce il procedimento e sentito, ove ne faccia richiesta, il presunto responsabile.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.40.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 9 febbraio 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 13.40.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.

Doc. CCLXIII, n. 1.

(Esame ai sensi dell'articolo 124 del regolamento e rinvio).

Martina NARDI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Osserva che si tratta della prima relazione al Parlamento sull'attuazione del PNRR, che riguarda in modo particolare obiettivi e traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea ai fini del pagamento della prima rata. Segnala che a partire dall'anno 2022, le relazioni saranno trasmesse al Parlamento entro la prima metà di aprile, in corrispondenza con la trasmissione del Documento di economia e finanza (DEF), ed entro la fine di settembre.

Avverte, inoltre, che la relazione viene esaminata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, che consente anche l'eventuale approvazione di una risoluzione, per le parti di competenza.

Luca SUT (M5S), *relatore*, intervenendo da remoto, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame ricordando, preliminarmente e in estrema sintesi, che il 30 aprile 2021 l'Italia ha presentato alla Commissione europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con il quale si intende rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, stimolare la transizione ecologica e digitale, favorire un cambiamento strutturale dell'economia, a partire dal contrasto alle disegualianze di genere, territoriali e generazionali. Il PNRR prevede

134 investimenti (235 se si conteggiano i sub-investimenti) e 63 riforme, per un totale di 191,5 miliardi di euro di fondi. Di questi, 68,9 miliardi sono contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi sono prestiti. A questi stanziamenti si aggiungono le risorse dei fondi europei *React-EU* e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per un totale di circa 235 miliardi di euro, che corrispondono al 14 per cento circa del prodotto interno lordo italiano. Il Governo ha cominciato a mettere in atto il Piano nella seconda metà del 2021 e dovrà completarlo e rendicontarlo nella sua interezza entro la fine del 2026. Il Piano si compone di sei Missioni (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute) e sedici Componenti, che si articolano intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. Vi sono poi tre priorità trasversali: parità di genere; miglioramento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani; riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno.

Fa presente che tutte le misure del Piano (sia gli investimenti che le riforme) sono accompagnate da un calendario di attuazione e un elenco di risultati da realizzare – condizione per l'erogazione dei fondi. In particolare, a ciascuna riforma e investimento è associata una descrizione delle finalità della misura e degli indicatori che ne riflettono gli obiettivi e costituiscono il parametro per la loro valutazione. Questi indicatori si dividono in due gruppi: *milestone* (o traguardi) e *target* (o obiettivi). I primi rappresentano fasi essenziali dell'attuazione e indicano di solito una sequenza di attività connesse al raggiungimento degli obiettivi della misura; i secondi sono indicatori misurabili – di solito in termini di risultato – dell'intervento pubblico. L'erogazione delle rate del PNRR, cioè dei contributi a fondo perduto e dei prestiti, è subordinata al conseguimento di un certo numero di *milestone* e *target* relativi alle

varie misure. La prima rata, prevista per il 31 dicembre 2021, è composta da 51 traguardi e obiettivi, a cui corrisponde un contributo finanziario di 11,5 miliardi e un prestito di 12,6 miliardi, per un totale di 24,1 miliardi. Da questa cifra va detratta, in proporzione, la quota di prefinanziamento (13 per cento) già ricevuta dall'Italia. L'erogazione della prima rata, pari quindi a 21 miliardi di euro, avverrà a seguito della valutazione positiva sul conseguimento soddisfacente di 51 traguardi e obiettivi.

Ricorda che la *governance* per la gestione delle diverse fasi del PNRR è basata su una chiara assegnazione dei poteri e delle responsabilità delle numerose amministrazioni pubbliche coinvolte nell'attuazione. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio: rappresenta l'organo politico con poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale dell'attuazione del Piano. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito il Servizio Centrale per il PNRR: esercita compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo e rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione (ai sensi dell'articolo 22 del regolamento UE 2021/241), ed è responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del *Next Generation EU*-Italia, dei flussi finanziari connessi e della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR (ReGiS). Le amministrazioni centrali – i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri – sono le sole titolari dell'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR. Provvedono alla loro attuazione, al coordinamento delle attività di gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo. È consentito l'affidamento a società pubbliche o *in house* (interventi « a titolarità »). Infine, la disciplina della *governance* del PNRR prevede che la Cabina di regia trasmetta alle Camere, con cadenza semestrale, una re-

lazione sullo stato di attuazione del Piano stesso.

Osserva quindi che il documento all'esame rappresenta la prima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dà conto dell'utilizzo delle risorse del programma *Next Generation EU*, dei risultati raggiunti e delle eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti. La Relazione riguarda in modo particolare gli obiettivi e i traguardi previsti per la fine dell'esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione europea. Rileva che dalla Relazione emerge che l'Italia rispetta l'impegno a conseguire tutti i primi 51 obiettivi entro la fine di quest'anno utili a presentare la domanda di pagamento della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro. A partire dall'anno 2022, le Relazioni saranno trasmesse al Parlamento entro la prima metà di aprile, in corrispondenza con la trasmissione del Documento di economia e finanza (DEF), ed entro la fine di settembre.

Evidenzia che il paragrafo 3 della Relazione sottolinea che quasi un terzo di *milestone* e *target* (154 su 520) indicati nel PNRR richiedono l'approvazione di « riforme ». Di queste, più di un terzo (59 su 154) dovrà essere soddisfatto mediante l'approvazione di disposizioni legislative. In tal senso, nel solo 2022, le riforme previste dal PNRR che richiedono atti legislativi sono 23 su 66 complessive, mentre quelle che fanno riferimento ad atti normativi secondari sono 43 su 66, con una notevole concentrazione nel secondo trimestre del 2022. Segnala che tra le misure legislative la cui entrata in vigore è prevista per il 2022 rientra anche la legge annuale sulla concorrenza 2021, il cui disegno di legge è attualmente in prima lettura presso il Senato. Osserva che, in coerenza con la logica del PNRR, l'approvazione di tali misure legislative rappresenta solo il primo passo perché richiede, negli anni successivi, l'adozione di misure attuative, spesso anch'esse di natura normativa, e l'attuazione di investimenti veri e propri, o comunque il raggiungimento di obiettivi quantitativi ben precisi.

Sottolinea che nell'ambito del monitoraggio dell'impatto del Piano, una particolare attenzione è dedicata alla valutazione degli effetti che le riforme e gli investimenti produrranno in termini di promozione delle pari opportunità generazionali e di genere, obiettivi trasversali influenzati da svariate linee di intervento, per la maggior parte ancora non iniziate per i quali è però già possibile dare conto di alcune iniziative adottate per promuovere effetti positivi sull'occupazione femminile e giovanile. In tal senso la normativa richiede in primo luogo l'adozione di misure volte a garantire che le imprese assicurino un'analisi trasparente del proprio contesto lavorativo, attraverso: la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale (articolo 46 del Codice delle pari opportunità); la consegna, da parte delle imprese che per la loro dimensione non siano tenute alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, di una specifica relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile; la presentazione di una dichiarazione e di una relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità. Oltre a tali forme di trasparenza e di pubblicità, evidenzia che il Governo ha introdotto disposizioni dirette all'inserimento di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l'assunzione di giovani di età inferiore a 36 anni e di donne.

Ricorda poi che uno degli obiettivi identificati dal regolamento europeo che istituisce il Dispositivo per la ripresa e resilienza è rappresentato dalla coesione territoriale. La normativa relativa alla *governance* del PNRR disciplina i meccanismi di verifica del rispetto del vincolo di destinazione territoriale, e prevede che in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi, almeno il 40 per cento delle risorse che possono essere ripartite territorialmente, anche attraverso bandi, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno. Per favorire l'attuazione del PNRR nelle regioni del Mezzogiorno, e garantire l'effettivo utilizzo delle risorse, segnala che il

Governo ha attivato diversi strumenti di assistenza tecnica alle amministrazioni territoriali. Il PNRR prevede inoltre misure per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa delle amministrazioni, al fine di eliminare la frammentarietà dell'azione amministrativa, di modellizzare e fluidificare i processi, stimolare la partecipazione, la cooperazione, la trasparenza e l'inclusività, tutte cose indispensabili per l'effettiva riuscita del piano.

Rileva, inoltre, che il paragrafo 4 della Relazione espone i 51 traguardi e obiettivi previsti per la prima rata da rendicontare alle istituzioni europee entro il 31 dicembre 2021. Di questi 27 sono connessi all'attuazione di riforme e 24 all'attuazione di investimenti. Essi sono elencati con apposita tabella n. 2 per ciascuna amministrazione titolare. La Relazione medesima include poi schede di sintesi delle attività delle amministrazioni titolari di misure del PNRR relative alle iniziative adottate per conseguire le scadenze dal 2022 (tratte dalle relazioni delle amministrazioni, pubblicate sul Portale Italia Domani).

Rinviano alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, passa quindi ad illustrare, sinteticamente, le misure di attuazione del PNRR che rientrano nel perimetro di interesse della Commissione, nell'ordine progressivo di Missione (M) e Componente (C) in cui sono collocati all'interno del PNRR, nonché le iniziative adottate per conseguire le scadenze dal 2022 dalle diverse amministrazioni, sempre relative a profili di interesse della Commissione. Segnala, preliminarmente, che non per tutti gli elementi del Piano di interesse della Commissione si prevedevano misure da adottare entro la prima scadenza del 31 dicembre 2021. In tal senso avverte che nella sua relazione verranno esposte solo quelle che fanno parte dei predetti 51 traguardi e obiettivi. Ricorda che risultano di particolare interesse per la X Commissione: la Missione n. 1, per le Componenti « digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo » e « Cultura e Turismo 4.0 »; la Missione 2, soprattutto per la Componente « Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità

sostenibile»; la Missione 4, in particolare per la Componente « Dalla ricerca all'impresa », riguardante la ricerca applicata.

Venendo ai contenuti della Relazione di interesse della Commissione, segnala, in primo luogo, quanto realizzato per l'intervento (investimento/riforma) « Investimento 1 Transizione 4.0 della Missione 1, Componente 2 » (M1C2-1 Investimento 1 Transizione 4.0), di competenza del Ministero dello sviluppo economico (MISE). Il Piano Transizione 4.0 si basa su misure di incentivazione fiscale tese ad aumentare la produttività, la competitività e la sostenibilità delle imprese italiane. Rileva che come evidenzia la documentazione allegata alla Relazione, il Piano – che costituisce un'evoluzione del precedente programma Industria 4.0, introdotto nel 2017 e riformato già con la Legge di bilancio 2020 – rappresenta un tassello fondamentale della strategia complessiva del PNRR tesa ad aumentare la produttività, la competitività e la sostenibilità delle imprese. La misura prevede il finanziamento dei seguenti crediti: 1.1.1 Credito d'imposta per i beni strumentali 4.0; 1.1.2 Credito d'imposta per beni strumentali immateriali non 4.0; 1.1.3 Crediti d'imposta per beni strumentali immateriali tradizionali; 1.1.4 Credito d'imposta per R&D&I (Ricerca sviluppo e innovazione); 1.1.5 Credito d'imposta formazione. Queste misure sono sinergiche con gli interventi dedicati a ricerca applicata, innovazione e collaborazione ricerca-impresa descritte nella Componente 4 della Missione 2. Il traguardo previsto riguardava l'entrata in vigore degli atti giuridici per mettere i crediti d'imposta Transizione 4.0 a disposizione dei potenziali beneficiari e istituzione del Comitato scientifico. Per la sua attuazione, segnala in primo luogo che la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020, articolo 1, commi 1051-1067), utilizzando il « Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next generation EU-Italia* », dotato di risorse nazionali a titolo di anticipazione rispetto ai contributi di futura provenienza europea, da utilizzare dopo l'approvazione del PNRR, ha disposto: l'estensione, fino al 31 dicembre 2022, del credito d'imposta per gli investimenti in

beni strumentali, con un potenziamento ed una diversificazione delle aliquote agevolative ed una estensione delle spese ammissibili; l'estensione fino all'anno 2022 e la rideterminazione in aumento delle percentuali entro le quali è riconosciuto il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese; la proroga al 2022 del credito d'imposta in formazione 4.0. Il rafforzamento costituisce attuazione degli obiettivi di rilancio della competitività, della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale perseguiti dalla linea di investimento M1C2-I.1 in esame. Il decreto-legge n. 59 del 2021 ha rideterminato, in ragione delle interlocuzioni intervenute con le istituzioni europee, la quota di risorse per Transizione 4.0 da ascrivere al programma NGEU (13.381 milioni di euro complessivi) e la quota da ascrivere al Piano nazionale per gli investimenti complementari (5.008 milioni), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR. Il 13 gennaio 2021, con risoluzione n. 3/E, l'Agenzia dell'entrate ha istituito i codici tributo. Con tre decreti direttoriali del 6 ottobre 2021 è stato approvato il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione: del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese; del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di *design* e ideazione estetica; del credito d'imposta per le spese di formazione 4.0. L'Agenzia delle entrate, con Risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021 ha definito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta sostenuti dalla misura « Transizione 4.0 ». La previsione di cui all'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge « *Governance PNRR* » n. 77 del 2021 (40 per cento al Sud) è contemplata in sede attuativa. È stato costituito il comitato scientifico composto da esperti del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), del

Ministero dello sviluppo economico (MISE) e della Banca d'Italia per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto economico del Piano Transizione 4.0.

Segnala poi quanto realizzato per l'intervento (investimento/riforma) « Investimento 5.1 » della Missione 1, Componente 2 (M1C2 Investimento 5.1 (26-27) – Rifiinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST), di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). La linea di investimento è articolata in investimenti. Il Fondo 394/81, gestito da SIMEST, fornisce supporto finanziario alle imprese, in particolare per le piccole e medie imprese, per sostenere la loro internazionalizzazione attraverso vari strumenti come programmi di accesso ai mercati esteri e sviluppo dell'*e-commerce*. Ricorda che, come evidenzia la documentazione allegata alla Relazione, l'investimento finanziato dal PNRR intende innovare l'operatività dei finanziamenti per l'internazionalizzazione e aiutare le PMI a investire nella transizione digitale ed ecologica che sono i due aspetti imprescindibili per l'attuazione di un moderno concetto di sviluppo integrato e attento alle istanze poste dall'attuale contesto globale. Particolare attenzione è dedicata alle PMI del Mezzogiorno, che godranno di maggiori agevolazioni (quota di fondo perduto del 40 per cento, rispetto al 25 per cento ordinario) per colmare il divario con il resto del Paese. Il traguardo consisteva nell'entrata in vigore della norma che rifinanzia il Fondo 394/81 e adozione della politica di investimento (adozione dei criteri). In attuazione, l'articolo 11 del decreto-legge n. 121 del 2021 ha rifinanziato per 1.200 milioni il Fondo 394 del 1981, attribuendo 800 milioni alla Sezione Prestiti e 400 milioni alla Sezione Contributi. L'erogazione dei finanziamenti avverrà nel corso dei primi mesi del 2022, per una quota del 50 per cento. Il resto sarà erogato a rendicontazione avvenuta, nel corso del 2023. Come evidenzia la documentazione allegata alla Relazione, sono previste tre tipologie di interventi: 1) Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale: finanziamento agevolato fino

a 300.000 euro, dedicato alle PMI costituite in forma di società di capitali, con un fatturato *export* di almeno il 10 per cento nell'ultimo anno o del 20 per cento nell'ultimo biennio, destinato per una quota almeno pari al 50 per cento a spese per la realizzazione dell'obiettivo della « transizione digitale » (c.d. *tagging* digitale), sostenendo per la restante quota processi di transizione green e di crescita, anche in Italia e di internazionalizzazione; 2) Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (*E-commerce*): finanziamento agevolato, dedicato alle PMI costituite in forma di società di capitali e interamente destinato alla realizzazione dell'obiettivo del *tagging* digitale, per la creazione o il miglioramento di una piattaforma propria di *e-commerce* o l'accesso ad una piattaforma di terzi (c.d. *market place*), con importi minimi pari a 10.000 euro e importi massimi fino a 300.000 euro (per piattaforma propria) e a 200.000 euro (per *market place*); 3) Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema: finanziamento agevolato dedicato alle PMI per un importo fino a 150.000 euro per la partecipazione a un singolo evento internazionale – anche virtuale – tra fiera, mostra, missione imprenditoriale/evento promozionale o missione di sistema, con una quota minima del 30 per cento da destinare a spese *digital* ovvero, in alternativa, senza tale vincolo qualora l'evento oggetto del finanziamento sia incentrato sulla sostenibilità ambientale o sul digitale. L'obiettivo è che almeno 4.000 PMI dovranno fruire del sostegno del Fondo 394/81. In attuazione, è stata adottata la Delibera Quadro del Comitato Agevolazioni del 30 settembre 2021 che approva la politica di investimento in esame. Dal 28 ottobre 2021 è operativo il portale SIMEST attraverso il quale le PMI possono presentare le domande di finanziamento. Particolare attenzione è dedicata alle PMI del Mezzogiorno: i tre interventi prevedono infatti un meccanismo di incentivazione con quote di cofinanziamento a fondo perduto differenziate: fino al 40 per cento per le PMI con almeno una sede operativa in una delle regioni del Mezzogiorno; fino al

25 per cento per le PMI non aventi sede operativa in una regione appartenente al Mezzogiorno.

Passando a quanto realizzato per l'intervento (investimento/riforma) « Investimento 8 Investimento 4.1- *Hub* del turismo digitale della Missione 1, Componente 3 (M1C3 - 8 Investimento 4.1- *Hub* del turismo digitale) », di competenza del Ministero del turismo (MiTur), volto a creare un *Hub* del turismo digitale, accessibile attraverso una piattaforma *web* dedicata, che consenta il collegamento dell'intero ecosistema turistico, ricorda che l'investimento si compone di tre linee di intervento: messa a scala del portale Italia.it promosso da ENIT, migliorandone l'interfaccia utente integrandolo con fonti di dati aggiuntive, ampliandone il portafoglio servizi a disposizione del turista (ad es. assistenza e informazioni sanitarie) e delle professioni turistiche (guide); adozione di modelli di intelligenza artificiale per analizzare (in forma anonima) i dati sul comportamento online degli utenti e i flussi turistici in aree di maggiore e minore interesse; sviluppo di un sistema informativo per la promozione e gestione delle attività turistiche, un supporto all'adozione e formazione a beneficio degli operatori turistici di piccole e medie dimensioni nelle zone più arretrate del Paese. Il traguardo consiste nell'aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del portale del turismo digitale. In attuazione, con Decreto Interministeriale n. 1745 del 24 settembre 2021 è stata istituita l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del PNRR. Il 5 ottobre 2021 è stato aperto il bando relativo all'acquisizione di *dataset* per il monitoraggio dei flussi turistici in Italia, bando che si è chiuso il 20 ottobre 2021. Si è quindi proceduto all'aggiudicazione degli appalti: il 37 per cento degli operatori turistici coinvolti deve essere ubicato nel Sud. La Relazione riferisce che dopo il conseguimento del traguardo della rata del 31 dicembre 2021, sono state avviate numerose attività tecniche e un tavolo di lavoro interistituzionale in seno alla Conferenza delle Regioni, per il coordinamento degli *stakeholder* esterni finalizzato alla di-

scussione dei principali temi che concorrono allo sviluppo delle politiche turistiche in chiave digitale. Inoltre, è in corso il consolidamento della partecipazione del MiTur al consorzio AIPACT (*Artificial Intelligence for Public Administration Connected*), qualificato dal MISE come Centro di innovazione digitale (*Digital Innovation Hub*).

Sempre con riferimento al Ministero del turismo, evidenzia che la Relazione segnala l'attuazione dell'intervento « M1C3 Investimento 4.2 (22, 23, 24, 25, 26) – Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche ». La linea di investimento è articolata in diversi sub investimenti (22, 23, 24, 25, 26). Il primo, M1C3 – 22 Investimento 4.2 – Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI), è relativo all'attivazione di un Fondo tematico della BEI per il turismo a sostegno di investimenti innovativi. Si tratta di un Fondo di Fondi (FoF) capace di generare investimenti nelle aree: a) del turismo di montagna sia per infrastrutture sia per servizi ricettivi; b) del settore *Business* e dell'offerta turistica *top quality*; c) nel turismo sostenibile e nell'*upgrade* dei beni mobili e immobili connessi all'attività turistica. Il Fondo può raccogliere capitale attraverso la partecipazione ad iniziative delle istituzioni finanziarie europee per concedere crediti agevolati al settore turistico. Il traguardo, conseguito, concerne la definizione della Politica di investimento per il Fondo tematico della Banca europea per gli investimenti. In attuazione, l'articolo 8 del decreto-legge n. 152 del 2021 è volto a dare attuazione alla linea progettuale 4.2.3 e prevede la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato « Fondo ripresa resilienza Italia » del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021. Nell'ambito del Fondo è costituita una apposita sezione « Fondo per il Turismo Sostenibile » con dotazione di 500 milioni di euro, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi di riqualificazione energetica. Come evidenzia la documentazione allegata alla Relazione, è stata definita la politica di

investimento con MEF e BEI. Seguirà la stipula del *funding agreement* in corso di predisposizione da parte delle competenti strutture del MEF. Entro il primo semestre 2022 ci sarà il trasferimento dei 350 milioni dal Ministero del Turismo al Fondo. Il secondo sub investimento, M1C3 – 23 Investimento 4.2 – Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Ministero del Turismo nel Fondo Nazionale Turismo, è relativo alla sottoscrizione di quote (*equity*), per 150 milioni di euro, del « Fondo Nazionale del Turismo » (FNT), un « Fondo di fondi » immobiliare gestito da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) attraverso la sua controllata CDP Immobiliare Sgr (CDP SGR). Il fondo è destinato all'acquisto, alla ristrutturazione e alla valorizzazione di immobili in Italia, per sostenere lo sviluppo turistico nelle zone più colpite dalla crisi o situate ai margini (zone costiere, isole minori, regioni ultra periferiche e zone rurali e montane). La politica di investimento deve prevedere criteri di selezione che assicurino la conformità al principio « non arrecare un danno significativo ». Il traguardo consiste nell'adozione delle politiche di investimento per il Fondo nazionale per il turismo. In attuazione è stato modificato il regolamento del Fondo Nazionale del Turismo per adeguarlo alle politiche di investimento della misura. Successivamente è stata ufficializzata l'adesione al Fondo e sottoscritte le relative quote per tutto l'ammontare dello stanziamento. Il terzo sub investimento è denominato M1C3 – 24 Investimento 4.2 – Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo (Sezione speciale « turismo » del Fondo di Garanzia per le PMI). La Sezione Speciale Turismo del Fondo Centrale di Garanzia è volta a facilitare l'accesso al credito per gli imprenditori che gestiscono un'impresa esistente o per i giovani che intendono avviare una propria attività. Il traguardo consiste nell'adozione della Norma per la definizione della politica di investimento per il Fondo di garanzia per le PMI. L'articolo 2 del recente decreto-legge n. 152 del 2021 ha dato attuazione al subinvestimento e, allo scopo, ha istituito, nell'ambito del Fondo

di garanzia per le piccole e medie imprese, una « Sezione Speciale Turismo » per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all'aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici), nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico. Una riserva del 50 per cento dei fondi è dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Come evidenzia la documentazione allegata alla Relazione, è stato definito lo schema di politica di investimento con MISE e il soggetto attuatore MCC S.p.A. (Mediocredito Centrale S.p.A.). La Relazione precisa altresì che, dopo la definizione della politica di investimento del Fondo di garanzia in coerenza con i criteri del PNRR (traguardo della rata del 31 dicembre 2021), il soggetto attuatore è in condizione di attivare l'operatività del Fondo di garanzia per realizzare il sostegno di almeno 11.800 imprese entro il 2021. Il quarto sub investimento, M1C3 – 25 Investimento 4.2 – Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo, prevede la costituzione di un Fondo rotativo diretto a sostenere: interventi di riqualificazione energetica; interventi sull'involucro edilizio e di ristrutturazione, rimozione delle barriere architettoniche; sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento dell'aria; acquisto di arredi o componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture ricettive contemplate dal decreto; interventi per l'adozione di misure antisismiche; rinnovo di componenti d'arredo; realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature e apparati necessari allo svolgimento di attività termali, nonché al rinnovo delle strutture espositive per le fiere. La politica di investimento del Fondo deve prevedere che il 50 per cento del Fondo sia destinato a misure di efficienza energetica e che sia assicurata la conformità delle operazioni sostenute nell'ambito di questo intervento al principio « non arrecare un danno significativo ». Il

traguardo, che la Relazione considera raggiunto, consiste nella definizione della Politica di investimento per il Fondo rotativo. L'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2021 attua il sub investimento. L'articolo prevede contributi diretti alla spesa – tramite il Fondo rotativo per le imprese presso Cassa depositi e prestiti – per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili. Gli interventi non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852. Il comma 9-bis del predetto articolo 3, al fine di promuovere gli investimenti del PNRR, riduce dal 70 al 50 per cento il limite delle risorse non utilizzate del FRI da destinare, nel periodo 2022-2024, alle finalità del Fondo crescita sostenibile. La Relazione precisa che il conseguimento del traguardo della rata del 31 dicembre 2021, consente di attivarne l'operatività sulla base dei criteri del PNRR. Si prevede quindi, previa pubblicazione di specifico avviso sui siti della Cassa depositi e prestiti e del Ministero del turismo, di dare avvio alla ricezione delle istanze, che si concluderà nel corso del primo semestre 2022. Il quinto sub investimento, M1C3 – 26 Miglioramento delle infrastrutture di ricettività e Digitalizzazione Agenzie e *Tour Operator* attraverso lo strumento del *Tax credit*, è volto al rifinanziamento del *Tax credit* riqualificazione strutture alberghiere per aumentare la qualità dell'ospitalità turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale (fonti rinnovabili e minor consumo energetico) alla riqualificazione e all'aumento degli *standard* qualitativi delle strutture ricettive italiane (articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 83 del 2014). Verrà prevista anche una percentuale di Fondo perduto per incentivare gli investimenti in un periodo complesso come quello post-Covid. Il traguardo consisteva nell'entrata in vigore del decreto attuativo per il credito d'imposta. L'articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021 attua il su-

binvestimento, riconoscendo alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa. Per gli interventi non coperti dal credito di imposta e dal contributo a fondo perduto è previsto l'intervento di un finanziamento agevolato. Gli importi delle agevolazioni sono delineati in modo che il *budget* complessivo della misura possa centrare il *target* previsto di almeno 3.500 strutture riqualificate entro il 31 dicembre 2025. Inoltre, l'articolo 4 del decreto-legge n. 152 del 2021 attua il subinvestimento, attribuendo alle agenzie di viaggi e ai *tour operator* con codice ATECO 79.1 («Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator»), 79.11 («Attività delle agenzie di viaggio»), 79.12 («Attività dei *tour operator*») un contributo, da fruire come credito d'imposta, a decorrere dal 7 novembre 2021, fino al 31 dicembre 2024. Il decreto Interministeriale attuativo è stato emanato. Come evidenzia la documentazione allegata alla Relazione, verrà aperta la piattaforma sul sito del Ministero del turismo per la ricezione delle istanze relative alle misure sopra descritte entro il primo semestre 2022.

Passando alle misure realizzative concernenti la Missione 2, soprattutto per la Componente «Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile», segnala l'intervento denominato «M2C2-7 Riforma 1.2 – Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile», di competenza del Ministero della transizione ecologica. La riforma tende a disciplinare e promuovere la produzione e l'utilizzo del biometano in diversi settori, con specifico riguardo alla riconversione degli impianti esistenti nel settore agricolo. Il traguardo consiste nell'entrata in vigore di: *a*) un decreto legislativo teso a promuovere l'utilizzo del gas rinnovabile per l'utilizzo del biometano nei settori dei trasporti, industriale e residenziale; *b*) un decreto attuativo che definisca le condizioni e criteri relativi al suo utilizzo e al nuovo sistema di incentivi. In attuazione è stato adottato il decreto legislativo 8 novembre

2021 n. 199, di recepimento della Direttiva 2018/2001/UE (cd. RED II) – sul cui schema, ricorda, le Commissioni riunite VIII e X hanno espresso un articolato parere deliberando rilievi –, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che all'articolo 11 disciplina le modalità di incentivazione del biometano prodotto o immesso nella rete del gas naturale o usato per i trasporti. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, saranno disciplinati gli incentivi per il biometano. Gli articoli 13 e 14 prevedono peraltro forme di raccordo tra l'attuazione della direttiva RED II e l'attuazione del PNRR. L'articolo 24 riguarda il procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano. L'articolo 42 detta invece alcuni criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. Come evidenzia la documentazione allegata alla Relazione, è stato definito lo schema di decreto ministeriale recante «Attuazione del piano nazionale di recupero e resilienza (PNRR), missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.4 – sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare». Lo schema contiene alcune disposizioni che richiedono una notifica alla Commissione europea, per verificarne la compatibilità con la normativa sugli Aiuti di Stato. Lo schema di decreto ministeriale, pertanto, è stato notificato il 19 novembre 2021 e registrato con il codice SA.100704, e dovrebbe entrare in vigore successivamente all'esito positivo della procedura sugli Aiuti di Stato da parte della DGCOMP della CE.

Osserva altresì, brevemente, che in materia di Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici, vi è l'intervento denominato «M2C3-1 Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», il cui traguardo concerne l'adozione dell'atto o degli atti giuridici che devono prorogare le prestazioni Ecobonus e Sismabonus fino al 31 dicembre

2022 per i condomini e fino al 30 giugno 2023 per l'edilizia residenziale pubblica (IACP). In sua attuazione la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 28) introduce una serie di proroghe della misura con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario per gli interventi effettuati: dai condomini; dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio; dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta ancora nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70 per cento per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Tale beneficio si applica anche agli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione; da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo; dagli IACP su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta comunque nella misura del

110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Per quanto riguarda la Missione 4 – di competenza del Ministero dell'università e della ricerca –, in particolare per la Componente 1 «Potenziamento delle competenze e diritto allo studio», segnala innanzitutto la «Riforma 4.1: Riforma dei dottorati» (M4C1-1 Riforma 4.1: Riforma dei dottorati), con la quale si prevede di aggiornare, attraverso un decreto ministeriale, la disciplina dei dottorati, semplificando le procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca e potenziando la ricerca applicata. Il traguardo consisteva nell'entrata in vigore della riforma dei dottorati e, al riguardo, è intervenuto il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226.

In ordine agli interventi della «Missione 4, Componente 2, dalla Ricerca all'impresa», evidenzia, infine, l'investimento «M4C2 - 10 Investimento 2.1 – IPCEI» (*Important Project of Common European Interest*), di competenza del Ministero dello sviluppo economico. L'obiettivo della misura è di integrare il Fondo IPCEI (Important Projects of Common Interest Europeo), con risorse aggiuntive che consentiranno di finanziare nuovi progetti. Mentre le risorse disponibili sul Fondo IPCEI sono destinate a coprire gli IPCEI ai quali l'Italia già partecipa – Batterie 1, Batterie 2 e Microelettronica 1 – quelle del presente progetto possono essere utilizzate per gli IPCEI a venire, con priorità per Idrogeno e Microelettronica 2. Il traguardo consisteva nel varo dell'invito a manifestare interesse per l'identificazione dei progetti nazionali, compresi i progetti IPCEI microelettronica. Per quanto riguarda la sua attuazione, la Relazione segnala quanto segue: «relativamente al varo dell'invito a manifestare interesse per l'identificazione dei progetti nazionali, compresi i progetti IPCEI microelettronica, si rinvia ai tre decreti ministeriali del 7 luglio 2021, pubblicati in G.U. 19 agosto 2021, nonché al sito del Governo relativo al PNRR». La medesima Relazione precisa poi che gli avvisi per le manifestazioni di interesse hanno riguardato sia gli IPCEI microelettronica 2, che idrogeno e *cloud* ed è stata pubblicata l'integrazione

relativa al rispetto del principio del DNSH (*do not significant harm*: non arrecare danno significativo). La notifica dell'IPCEI Idrogeno è indicata a fine dicembre 2021. Inoltre, come evidenzia la documentazione allegata alla Relazione i progetti ammessi al finanziamento sono quelli selezionati dalla Commissione europea, anche in esito della procedura di *matchmaking* tra imprese europee. Tale procedura rende difficile una valutazione *ex-ante* circa l'eventuale destinazione del 40 per cento delle risorse al Sud. La medesima Relazione precisa altresì che si prevede nel corso del prossimo anno l'entrata in vigore dell'atto giuridico nazionale che assegna i fondi necessari per fornire sostegno ai partecipanti ai progetti.

Ribadendo quanto già accennato, ricorda che la Relazione include anche schede di sintesi delle attività delle amministrazioni titolari di misure del PNRR relative alle iniziative adottate per conseguire le scadenze dal 2022 (tratte dalle relazioni delle amministrazioni, pubblicate sul Portale Italia Domani). Tra di esse segnala, in particolare, quelle relative ai Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, al Ministero dell'università e della ricerca, al Ministero del turismo e, per aspetti specifici, al Ministero dell'istruzione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero della giustizia, al Ministero dell'economia e delle finanze nonché al Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per quanto concerne il Ministero della transizione ecologica, la relativa scheda che in connessione all'intervento «M2C2 – Riforma 3.1. Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno», segnala che oltre all'entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulle fonti rinnovabili (Red II), che contiene una serie di norme per la semplificazione degli impianti per la produzione di idrogeno, si è conclusa la fase di confronto con gli *stakeholder* istituzionali per la modifica del decreto ministeriale che definisce le regole tecniche

del settore gas naturale (Decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, «Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile»), finalizzata a garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi del gas. Entro dicembre 2021 è programmata la predisposizione dell'atto d'indirizzo a SNAM, il *Transmission System Operator* nazionale, circa l'uso di *standard* condivisi per il trasporto di idrogeno nelle reti esistenti o di reti dedicate. Per quanto concerne l'intervento «M2C2 – Investimento 1.1. Sviluppo agro-voltaico» (1.099 milioni), viene segnalato che dopo l'entrata in vigore delle norme necessarie per l'attuazione della misura, con il citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è in corso l'analisi tecnica per delineare il bando aperto agli operatori economici, mentre relativamente all'intervento «M2C2 – Investimento 1.2. Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo» (2.200 milioni) si è istituito un tavolo di confronto con le regioni, cui dovrebbe essere attribuita la responsabilità operativa, attraverso l'adozione di un decreto di riparto delle risorse tra le regioni. In materia di intervento «M2C2 – Investimento 1.3. Promozione impianti innovativi» (675 milioni), sempre dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, viene indicato che è prevista una valutazione delle implicazioni in termini di aiuti di stato con la Commissione europea e la pubblicazione del bando per gli operatori economici. Per quanto concerne l'intervento «M2C2 – Investimento 1.4. Sviluppo biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare» (1.923 milioni), dopo il conseguimento del traguardo inserito nella rata del 31 dicembre 2021 relativo a «M2C2 – riforma 1.2 – Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile», viene ricordato che è in corso il confronto tecnico con la Commissione europea per il profilo degli aiuti di stato. In parallelo vi è un supplemento di valutazione che riguarda i progetti di impianti che usano Frazione Organica del Rifiuto Solido Ur-

bano (FORSU). Riguardo a «M2C2 – Investimento 2.1. Rafforzamento *smart grid*» (3.160 milioni) e a «M2C2 – Investimento 2.2. Interventi su resilienza climatica reti» (500 milioni), dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono state definite le modalità attuative di coordinamento con la regolazione tariffaria sulle reti di distribuzione e seguirà a breve la pubblicazione del bando per la presentazione delle richieste. Sempre il Ministero per la transizione ecologica indica come misure in fase istruttoria quelle riguardanti gli interventi «M2C2 – Investimento 3.1. Produzione in aree industriali dismesse» (500 milioni), «M2C2 – Investimento 3.2. Utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*» (2.000 milioni), «M2C2 – Investimento 3.5. Ricerca e sviluppo sull'idrogeno» (160 milioni), «M2C2 – Investimento 4.3. Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica» (741 milioni) e «M2C2 – Investimento 5.2. Idrogeno» (450 milioni).

Nella scheda concernente il Ministero dello sviluppo economico tra le principali iniziative intraprese per le scadenze successive al 2021 vengono indicate le seguenti. Per «M1C2 – Investimento 1.1. Transizione 4.0» (13.381 milioni) viene segnalato che il Comitato scientifico di prossima istituzione sarà incaricato di definire le modalità di monitoraggio e valutazione della misura. Per «M1C2 – Investimento 5.2. Competitività e resilienza delle filiere produttive (CdS)» (750 milioni), viene segnalato che nel novembre 2021 è stato firmato il Decreto per la nuova disciplina sui Contratti di sviluppo. Per «M1C2 – Riforma 1. Sistema della proprietà industriale e M1C2 – Investimento 6.1. Sistema della proprietà industriale» a sostegno della riforma (30 milioni) viene segnalato che dopo una consultazione pubblica chiusa nel mese di giugno 2021, il disegno di legge per la revisione del Codice della proprietà industriale è stato trasmesso alle amministrazioni interessate. Entro settembre 2023 è prevista l'approvazione della riforma del codice italiano della proprietà industriale. Inoltre, a inizio 2022, si prevede di partire con i bandi per gli investimenti previsti. Per quanto concerne «M2C2 – Investimento

5.1. Rinnovabili e batterie » (1.000 milioni) viene segnalato che il Ministero dello sviluppo economico ha avviato l'esame di tre proposte progettuali. Nel primo caso il soggetto proponente è ENEL ed il programma industriale prevede la costruzione di una *Gigafactory* a Catania. Nel settore eolico, l'azienda svedese *Midsummer* ha già formalizzato la domanda di agevolazione per la realizzazione di un progetto industriale e un progetto di ricerca e sviluppo nell'area di Modugno (BA). Infine, nel settore delle batterie, sono in corso interlocuzioni con *Stellantis* per la riconversione del sito produttivo di Termoli. Per quanto concerne gli interventi « M2C2 – Investimento 5.4. Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica » (250 milioni) e « M4C2 – Investimento 3.2. Finanziamento di start-up » (300 milioni), viene segnalato che sono in corso interlocuzioni con Cassa depositi e prestiti per la firma dell'accordo finanziario. Su « M4C2 – Investimento 2.1. IPCEI (*Important Projects of Common European Interest*) » (1.500 milioni), viene segnalato che il Ministero comunica che dopo il varo dell'invito a manifestare interesse per identificare i progetti nazionali, traguardo conseguito entro il 31 dicembre, si prevede nel corso del prossimo anno l'entrata in vigore dell'atto giuridico nazionale che assegna i fondi necessari per fornire sostegno ai partecipanti ai progetti. Per « M4C2 – Investimento 2.2. Partenariati – *Horizon Europe* » (200 milioni), viene segnalato che è in corso di definizione la selezione dei partenariati di ricerca e innovazione, ai quali potranno partecipare le imprese italiane. Per quanto riguarda « M4C2 – Investimento 2.3. Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria » (350 milioni), viene segnalato che si attende l'esito della valutazione della Commissione europea dei progetti italiani candidati per il programma DIGITAL. Infine, relativamente a « M5C1 - Investimento 1.2. Creazione di imprese femminili » (400 milioni) viene segnalato che il Decreto a sostegno dell'impresa femminile, attualmente al vaglio della Corte dei conti, stabilisce sia le condizioni per il sostegno

finanziario, esplicitando i criteri di ammissibilità in linea con gli obiettivi dell'RRF, sia una ripartizione delle risorse fra le diverse misure oggetto dell'intervento.

Nella scheda relativa all'attività del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per quanto d'interesse della Commissione, viene segnalato l'intervento « M1C2 – Investimento 4. Tecnologie satellitari ed economia spaziale » (1.487 milioni), che si compone di 4 sub-investimenti (*Satcom*, *Osservazione della Terra*, *Space Factory* e *accesso allo spazio*, *In Orbit economy* e *Space Traffic Management*). A valle della ricezione della delega formale sulle politiche spaziali e la piena titolarità sugli interventi in ambito spazio del PNRR intervenuta in settembre si è provveduto a programmare i passi attuativi. Dopo i passaggi autorizzativi in COMINT è in corso di sottoscrizione un accordo attuativo con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) che individua in quest'ultima il soggetto attuatore delle progettualità di osservazione della terra e accesso allo spazio. Sono state programmate le ulteriori azioni attuative con l'ASI che si concluderanno entro il primo trimestre 2022 per raggiungere le prime *milestone* a marzo 2023 con l'aggiudicazione di tutti i bandi.

Per quanto riguarda il Ministero dell'università e della ricerca, viene segnalato che per « M4C2 - Riforma 1.1. Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità », concluso l'*iter* per l'adozione del decreto per la semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca, attualmente al vaglio degli organi di controllo, entro marzo 2022 sarà predisposto e adottato il provvedimento per la mobilità, per aumentare e sostenere la mobilità reciproca (attraverso incentivi) di figure di alto profilo (es. ricercatori e *manager*) tra università, infrastrutture di ricerca e aziende. Su « M4C2 – Investimento 1.3. Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca » (1.610 milioni), si evidenzia che entro il mese di marzo 2022 sarà pubblicato l'avviso pubblico per il finanziamento dei Partenariati estesi, la cui procedura di valutazione si

concluderà entro il 2022. Infine, per quanto di interesse della Commissione, segnalo che per « M4C2 – Investimento 3.3. Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese » (600 milioni), viene indicato che entro il primo trimestre del 2022 saranno accreditati ed attivati, per l'anno accademico 2022-23 e per i due successivi, i programmi di dottorati innovativi afferenti alle aree delle *Key Enabling Technologies*. Entro il 2022 sarà predisposta ed adottata altresì la normativa per incentivare l'assunzione di ricercatori e borsisti da parte di soggetti privati.

Le principali iniziative intraprese per le scadenze successive al 2021 da parte del Ministero del turismo riguardano, in primo luogo, l'intervento « M1C3 – Riforma 4.1. Ordinamento delle professioni delle guide turistiche ». La scheda segnala che due disegni di legge di iniziativa parlamentare (AS 1921, AS 2087), avente entrambi ad oggetto la disciplina della professione di guida turistica, sono assegnati in sede redigente alla 10^a Commissione, *Industria, commercio e turismo*, del Senato. Relativamente a « M1C3 – Investimento 4.1. Hub digitale del turismo » (114 milioni), la scheda evidenzia che dopo il conseguimento del traguardo della rata del 31 dicembre 2021, sono state avviate numerose attività tecniche e un tavolo di lavoro interistituzionale in seno alla Conferenza delle regioni, per il coordinamento degli *stakeholder* esterni finalizzato alla discussione dei principali temi che concorrono allo sviluppo delle politiche turistiche in chiave digitale. Inoltre, si avverte che è in corso il consolidamento della partecipazione del Ministero del turismo al consorzio AI PACT (*Artificial Intelligence for Public Administration Connected*), qualificato dal Ministero dello sviluppo economico come Centro di innovazione digitale (*Digital Innovation Hub*). Per quanto concerne l'intervento « M1C3 – Investimento 4.2. Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche » (1.786 milioni), viene specificato che la misura è distinta in sei diversi sub-investimenti, per i quali separatamente sono in corso numerose ini-

ziative, molte delle quali consentite dal conseguimento dei corrispondenti traguardi della rata del 31 dicembre 2021. Per il Sub-Investimento « Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del *Tax credit* », il conseguimento del traguardo della rata del 31 dicembre 2021, è stato propedeutico alla definizione dell'avviso che verrà pubblicato sul sito del Ministero del Turismo, contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi previsti, inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione degli incentivi e il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH). Conseguentemente, verrà aperta la piattaforma sul sito del Ministero del Turismo per la ricezione delle istanze, al fine di arrivare entro il primo semestre 2022 alla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari. È inoltre prevista la realizzazione di un *webinar* con le associazioni di categoria al fine di illustrare la misura. Per il Sub-Investimento « Digitalizzazione Agenzie e *Tour Operator* », il decreto attuativo del Ministero del Turismo di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze è stato emanato; conseguentemente verrà aperta la piattaforma sul sito del Ministero del Turismo per la ricezione delle istanze entro il primo semestre 2022. Per il Sub-Investimento « Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) », dopo il conseguimento del traguardo del 31 dicembre, entro il primo semestre 2022 ci sarà il trasferimento delle risorse dal Ministero del Turismo al Fondo (350 milioni). Per quanto riguarda il raggiungimento dei traguardi del Sub-Investimento « Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo (Sezione speciale "turismo" del Fondo di Garanzia per le PMI) », e del Sub-Investimento « Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo », rinvia a quanto già riferito in precedenza. Per il Sub-Investimento « Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Ministero del Turismo nel Fondo Nazionale Turismo », viene ricordato che dopo la modifica del regola-

mento del Fondo Nazionale del Turismo per adeguarlo ai criteri del PNRR (traguardo 23 della rata del 31 dicembre 2021) è stata ufficializzata l'adesione al Fondo e sottoscritte le relative quote per tutto l'ammontare dello stanziamento, in modo da consentirne la piena operatività. Infine, viene segnalato, relativamente a « M1C3 – Investimento 4.3. *Caput Mundi. Next generation EU* per grandi eventi turistici » (500 milioni), che l'investimento è distinto in sei sub-investimenti. L'accordo di programma con le Amministrazioni attuatrici conterrà la lista dei singoli interventi. Si prevede, in linea con la *milestone* del prossimo anno, la sua sottoscrizione durante il primo semestre 2022.

Osserva poi che riguardano profili di interesse per la Commissione anche singole parti di schede relative ad altri Ministeri. Così, per quanto concerne il Ministero dell'Istruzione, in materia di Formazione professionale terziaria (ITS), segnala che per l'intervento « M4C1 – Investimento 1.5. Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) » (1.500 milioni) e per l'intervento « M4C1 – Riforma 1.2. Riforma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) » attualmente è in corso di esame presso la 7ª Commissione permanente del Senato il disegno di legge « Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza » (A.S. 2333), mentre per quanto riguarda l'intervento « M4C1 – Riforma 1.1. Riforma degli Istituti tecnici e professionali » la riforma è in corso di definizione.

Per quanto riguarda il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sottolinea che nella relativa scheda viene segnalato che per l'intervento « M2C1 – Investimento 2.2. Parco agrisolare » (1.500 milioni) è in corso di definizione l'*iter* tecnico-procedurale, ai fini della predisposizione di quanto necessario all'attuazione. Entro il 31 marzo 2022 sarà pubblicato l'invito a presentare proposte per i programmi di investimento per l'installazione di pannelli di energia solare, sfruttando le

superfici utili degli edifici di produzione agricola e agro-industriale, a seguito delle interlocuzioni con gli enti pubblici interessati, per conseguire il traguardo di T4 2022 relativo all'assegnazione ai beneficiari individuati di almeno il 30 per cento delle risorse finanziarie totali.

Per quanto attiene alla scheda del Ministero dell'economia e delle finanze segnala rapidamente quanto concerne « 2.1 Investimento 2. Innovazione e tecnologia della microelettronica » (340 milioni di euro) per il quale si evidenzia che al momento è in corso l'interlocuzione con le competenti Direzioni della Commissione europea per valutare l'investimento sotto il profilo degli aiuti di Stato.

Evidenzia, infine, che la scheda riguardante il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri indica tra le principali iniziative intraprese per le scadenze successive al 2021 quelle relative a « M1C2 – Riforma 2. Leggi annuali sulla concorrenza 2021, 2022, 2023 e 2024 », ricordando che nella seduta del 4 novembre 2021, il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 e che nel primo semestre 2022 proseguirà l'esame in Parlamento del disegno di legge (attualmente in prima lettura presso il Senato) che, secondo quanto previsto dal PNRR, dovrà essere adottato entro la fine del 2022, ivi inclusi gli strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessari) da esso previsti.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 febbraio 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO

**Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493
Bandinelli e C. 2804 Maschio.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente della proposta di legge C. 2493 Bandinelli e abb. recanti « Disciplina del volo da diporto o sportivo »;

preso atto, in particolare, che l'articolo 6 stabilisce che l'attività professionale, anche in via non esclusiva, di istruttore di volo per il conseguimento degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze per il volo libero è esercitata dai soggetti in possesso

del relativo titolo rilasciato ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Aero Club d'Italia;

preso, altresì, atto dell'articolo 14 che disciplina puntualmente i casi di revoca dei predetti titoli abilitativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.